

COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Deliberazione: 03/134 adesione delle categorie che erogano servizi pubblici essenziali a scioperi generali (pos.16550)
(Seduta del 24.9.2003)

LA COMMISSIONE

PREMESSO

1. che il tema delle modalità di partecipazione allo sciopero generale delle categorie che prestano servizi pubblici essenziali è da tempo all'attenzione della Commissione di garanzia;
2. che detto tema ha acquisito peculiare rilevanza dopo l'entrata in vigore della L.83/2000, che ha introdotto gli obblighi dell'intervallo minimo da rispettare tra diverse azioni di sciopero e del preventivo esperimento di procedure di raffreddamento e conciliazione;
3. che la Commissione di garanzia, in assenza di espliciti riferimenti legislativi, si è trovata nella necessità di valutare se, tenuto conto della peculiarità sul piano sociale e delle relazioni sindacali del fenomeno dello sciopero generale, la disciplina di legge trovi applicazione anche all'azione collettiva proclamata da una o più confederazioni sindacali dei lavoratori, coinvolgente la generalità delle categorie del lavoro pubblico e privato;
4. che la Commissione di garanzia ha adottato primi indirizzi interpretativi in materia con delibera n.01/152 del 5-10-2001, i quali, anche a seguito di formali contatti con le confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, sono stati ulteriormente precisati con il proprio "avviso" del 11-4-02;
5. che detti indirizzi, peraltro, hanno lasciato irrisolti alcuni problemi emersi anche in occasione degli scioperi generali proclamati negli ultimi dodici mesi;
6. che, nell'affrontare detti problemi, questa Commissione ha preliminarmente ritenuto che, in via di principio, l'adesione allo sciopero generale delle categorie che erogano servizi pubblici essenziali, come si evince anche dalla sentenza della Corte costituzionale n.276 del 10-6-93, non può considerarsi estranea alla disciplina di cui alla legge n.146/1990 e successive modificazioni, tenuto conto che i diritti della persona

costituzionalmente tutelati possono essere pregiudicati da qualsiasi sciopero a prescindere dal tipo di pretesa e dall'ampiezza dell'astensione;

7. che questa Commissione ha successivamente incontrato, su loro richiesta, i rappresentanti di alcune organizzazioni sindacali interessate agli scioperi sopra indicati;

8. che, atteso il carattere interlocutorio di detti incontri ed al fine di garantire certezza nei comportamenti da seguire da parte delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti allo sciopero generale, nonché al fine di assicurare il miglior temperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e i diritti della persona costituzionalmente tutelati, la Commissione, nel luglio scorso, ha predisposto una bozza di indirizzi interpretativi inviata, per osservazioni, alle confederazioni presenti nel CNEL;

9. che, successivamente, la Commissione ha incontrato le confederazioni che ne hanno fatto richiesta;

10. che, all'esito di detti incontri e tenuto conto delle osservazioni in quella sede formulate, nonché delle prassi seguite dalle organizzazioni sindacali, la Commissione ritiene di dover integrare gli indirizzi interpretativi di cui alle decisioni del 5-10-01 e dell'11-4-02;

FORMULA

all'unanimità i seguenti indirizzi interpretativi:

1. le organizzazioni delle categorie che prestano servizi pubblici essenziali, nell'atto di adesione a uno sciopero generale, proclamato da una o più confederazioni, devono rispettare le indicazioni previste nell'art. 2, comma 1, della legge n. 146/1990 e successive modifiche e nei relativi accordi o regolamentazioni provvisorie, salva l'ipotesi in cui dette indicazioni siano già contenute in forma adeguata nella proclamazione a livello confederale;

2. sia la proclamazione della confederazione o delle confederazioni che l'adesione delle organizzazioni di categoria devono rispettare il termine di preavviso;

3. la proclamazione e le adesioni, attesi i motivi dello sciopero, non devono essere precedute dal ricorso alle procedure di raffreddamento e conciliazione;

4. allo sciopero in oggetto, fermo restando l'obbligo di assicurare le prestazioni indispensabili, non si applica il limite della durata massima della prima astensione

previsto dagli accordi o dalle regolamentazioni provvisorie di categoria;

5. per quanto riguarda gli intervalli minimi tra azioni di sciopero: (*)

- a) nel caso di "rarefazione soggettiva" (quando gli scioperi che non rispettano l'intervallo minimo sono proclamati nell'ambito della stessa o delle stesse confederazioni) la Commissione provvederà all'indicazione immediata ai sensi dell'art. 13 lett. d) della legge 146/90, al fine di consentire una nuova formulazione della proclamazione e delle adesioni tale da assicurare il rispetto di detto intervallo;
- b) nel caso, invece, di "rarefazione oggettiva" (quando cioè la questione dell'intervallo minimo si pone in relazione a proclamazioni da parte di altre confederazioni o di organizzazioni non aderenti alla o alle confederazioni proclamanti), la Commissione si riserva di valutare, al fine della eventuale adozione dei provvedimenti di cui al citato art. 13, se il mancato rispetto dell'intervallo minimo possa in concreto impedire l'equo contemperamento tra diritto di sciopero e diritti della persona costituzionalmente garantiti, tenuto conto del possibile impatto delle astensioni collettive;
- c) in ogni caso, si farà riferimento all'intervallo intercorrente tra l'effettuazione degli scioperi, senza che assuma rilievo la eventuale previsione, nella regolamentazione di settore, della necessaria proclamazione dello sciopero soltanto dopo l'effettuazione di quello precedente.

(*) La Commissione, in data 30 aprile 2004, ha precisato che "nel rapporto tra sciopero generale e scioperi di ambito e livello diverso proclamati sia prima che dopo, si fa riferimento all'intervallo minimo e non al rapporto tra effettuazione e proclamazione e che detto intervallo minimo sia di dieci giorni" (cfr. verbale 30 aprile 2004).